



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 DEL 26/11/2014

OGGETTO: VARIAZIONE REGOLAMENTO ENTRATE - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

L'anno Duemilaquattordici, addì ventisei del mese di Novembre, alle ore 20:45 nella Sala Consiliare Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta e in prima convocazione

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

Consigliere	Presente
BELOTTI MARIA ROSA	S
VILARDO CARMELA	S
PICCIRILLO NICOLETTA	S
BOSSI DANIELA	S
PASSARI LUIGI	S
AIELLO CLAUDIO	S
TOCCO MATTEO	S
LUNGHY EMILIO	S
MIRANDOLA VANNI	S
LA PLACA SERENA MARIA	S
DANIELE NICOLA	S

Consigliere	Presente
TANGHETTI GIOVANNI	S
ETERNO DANIELE	S
VALIA CLARISSA	S
MAIOCCHI LAURA	S
MOLESINI PAOLA	S
MAZZEI GIACOMO	S

Totale Consiglieri presenti: 17

Assiste Il Segretario Generale PIETRO SAN MARTINO



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente Regolamento sulle Entrate comunali e i singoli regolamenti sui servizi a domanda individuale;

PRESO ATTO che in ambito sociale il nostro comune, tra le categorie individuate con decreto del Ministero dell'Interno n. 55 del 31.12.1983, convertito con modificazioni nella [legge 26 aprile 1983 n. 131](#), eroga i seguenti servizi a domanda individuale:

- fornitura di pasti per anziani;
- assistenza domiciliare e trasporto sociale;
- asilo nido;
- centri estivi;
- pre-post scuola;
- refezione scolastica e per altri utenti;
- trasporto disabili;
- corsi per anziani;
- uso delle sale/palestre/centro sportivo di proprietà comunale;

PREMESSO che l'art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 26.2.1982, n. 51, e s.m.i., ha stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti per la copertura dei costi, salve eccezioni previste per legge, secondo una percentuale stabilita dal competente organo comunale non oltre la data di deliberazione del bilancio;

CONSIDERATO che i servizi a domanda individuale sono dei servizi gestiti direttamente dal comune, ma intrapresi solo su richiesta dell'utente e pertanto in capo all'ente non sussiste alcun obbligo istituzionale di attivarli, ma solo una facoltà in favore dei cittadini e senza che in nessun caso comportino in capo all'ente degli oneri aggiuntivi;

DATO ATTO che a favore dei soggetti che presentano disagi economici il nostro comune, su valutazione delle assistenti sociali e compatibilmente con le risorse economiche del bilancio dell'ente, prevede numerosi strumenti per prevenire le situazioni di insolvenza e per dare sostegno a tali soggetti, quali l'erogazione di contributi, la rateizzazione dei debiti, la dichiarazione dello stato di indigenza;

VISTE le numerose situazioni a debito riscontratesi negli ultimi anni per il pagamento delle rette per servizi a domanda individuale, nonostante la possibilità di ricorrere alle misure di cui sopra, e visti i costi che tali situazioni hanno comportato all'ente;

DATO ATTO che l'attuale regolamento sulle Entrate Comunali nulla dice in merito ai casi di insolvenze degli utenti per tariffe dovute per servizi a domanda individuale;

PRESO ATTO che le posizioni debitorie sono disciplinate solo per alcuni aspetti dai singoli regolamenti sui servizi a domanda individuale, con particolare riferimento alle insolvenze accertate successivamente all'ammissione ai servizi medesimi;

RITENUTO opportuno disincentivare e prevenire le situazioni di insolvenza precludendo la possibilità ai soggetti debitori di presentare domanda di iscrizione per tutti i servizi a domanda individuale in caso di posizioni debitorie accertate con riferimento ad annualità precedenti e prevedendo altresì le dimissioni d'ufficio in caso di insolvenze accertate in corso d'anno durante la fruizione del servizio medesimo;



VALUTATA pertanto l'opportunità di istituire un nuovo titolo VI intitolato "Insolvenze Servizi a Domanda individuale" nell'ambito dell'attuale Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, e conseguentemente di introdurre gli articoli 16 e 17, disciplinanti rispettivamente il rigetto dell'istanza di iscrizione per i servizi a domanda individuale e le dimissioni d'ufficio, come da allegato b);

DATO ATTO che i provvedimenti di cui sopra verranno presi solo a seguito dell'effettivo accertamento delle situazioni debitorie, secondo un iter disciplinato dai nuovi articoli, e in cui viene comunque garantito al cittadino di poter essere sentito a tutela delle proprie ragioni;

DATO ATTO che con l'introduzione del nuovo titolo VI viene modificata in aumento anche la numerazione degli originari titolo VI e art. 16, che diventano titolo VII e art 18, ma che rimangono immutati nel contenuto;

RICHIAMATI:

- l'art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune e l'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi;
- l'art. 42 - comma 2 - lett. a) - del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di adozione di regolamenti;

VISTI lo Statuto Comunale, il T.U. 267/2000;

ACQUISITI il parere tecnico ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che tale atto non necessita dell'acquisizione del parere contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art 49 T.U. 267/2000 e s.m.i., né richiede l'espressione del parere da parte del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Consiglieri: Molesini, Eterno, Mazzei e Valia) dei n. 17 consiglieri presenti sui n. 17 assegnati ed in carica;

DELIBERA

1. **DI MODIFICARE** il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE"
2. **DI APPROVARE** le modifiche di cui all'allegato b), che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera ;
3. **DI DARE ATTO** che il regolamento modificato verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale secondo il combinato disposto dell'art. 64 c. 4 e art. 6 comma 3 del vigente Statuto comunale.

SUCCESSIVAMENTE

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Consiglieri: Molesini, Eterno, Mazzei e Valia) dei n. 17 consiglieri presenti sui n. 17 assegnati ed in carica;



DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Allegati:

- a) parere regolarità tecnica
- b) regolamento Entrate: articoli modificati

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PICCIRILLO NICOLETTA

Il Segretario Generale
PIETRO SAN MARTINO